

b) al comma 11, ultimo periodo, le parole: « qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 e, » sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 50 tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 55. (ex 40. 156). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « e al 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2000, al 1° gennaio 2001, al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze: voce: Legge 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL -L'Ulivo.

44. 56. (ex 40. 1026). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 1, dell'articolo 45 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -l'Ulivo.

44. 57. (ex 40. 1025). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano sul territorio delle regione e province autonome, ove vige l'istituto del « maso chiuso ».

44. 58. (ex 1984/II/40. 11). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widman.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, comma 4, dopo la

lettera *p-quater*), è aggiunta la seguente: « *p-quinquies*) Broni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 163 (ex 40. 232.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:

d) le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16;

e) le interessenze, vicini e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 51.645;

2003: — 51.645;

2004: — 51.645.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 59. (ex 40. 1023). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. L'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è soppresso.

44. 60. (ex 40. 52.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.330;

2003: — 10.330 ;

2004: — 10.330.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

***44. 61.** (ex 40. 1021). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'arti-

colo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10330;

2003: — 10330;

2004: — 10330.

***44. 62.** (ex 40. 1364). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 63. (ex 40. 1020). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 70, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

44. 154. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 40. 29) de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Jacini, Marinello, Masini, Casero, Crosetto, Patria, Grimaldi, Antonio Leone, Ricciuti, Romele, Zama, Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann.

(Approvato)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al primo comma dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti: della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aggiungere infine le seguenti:

Non rientrano nella base imponibile le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e non si considerano le variazioni delle rimanenze. Per i ricavi deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 64. (ex 40. 1022). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le aziende agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 5 rispettivamente a 15 milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e che ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 sono esonerate dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentati e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, hanno facoltà di presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con efficacia retroattiva al 31 dicembre dell'anno precedente e sono esonerate dal versamento del diritto annuale dell'anno in corso. L'obbligo di versare il diritto annuale rinascerà nell'anno in cui di nuovo l'azienda si iscriverà o dovrà iscriversi nel registro delle imprese.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

44. 65. (ex 40. 1030) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano attività agricole è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento del volume degli investimenti in beni strumen-

tali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno è nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2002, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 66. (ex 40. 1279). Benvenuto, Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Nannicini, Sandi, Stramaccioni, Potenza, Franci, Loddo, Banti, Oliverio, Albertini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, aggiungere il seguente periodo: gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale nella dichiarazione di emersione di cui ai precedenti commi indicano esclusivamente il maggior imponibile previdenziale, con applicazione della contribuzione previdenziale sostitutiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 67. (ex 40. 1278). Rava, Oliverio, Borrelli, Rossiello, Franci, Preda, Sedioli, Marcora, Loddo, Nannicini, Ruggeri, Meduri, Potenza, Banti, Sandi, Albertini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il diritto annuale previsto con decreto ministeriale per le imprese iscritte

o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese è ridotto a un terzo per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale ed a condizione che esplichino la loro attività agricola esclusivamente in comuni classificati particolarmente svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 e non è dovuto dagli stessi soggetti iscritti nella sezione speciale aventi realizzato un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire e che esplichino la loro attività agricola esclusivamente in comuni classificati particolarmente svantaggiati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e della deliberazione CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita DL - L'Ulivo e Misto- Minoranze linguistiche.

44. 68. (ex 40. 1029) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che svolgono attività non rientranti nel secondo comma, lettera c), dell'articolo 29 del T. U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi e all'alienazione di prodotti agricoli e zoo-

tecnic, ancorché non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai precedenti commi 1 e 2 con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previsti e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per, le persone e le attività di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 69. (ex 40. 1024). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

Al comma 20, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale somma è destinata al complesso delle opere di bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera di cui all'Accordo di programma sulla chimica. Tale somma è impiegata secondo le procedure di cui alla Legge n. 426 del 1998 e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

44. 70. (ex 40. 515 e ex 1984/VIII.40.5). Vianello, Martella, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Ruzzante, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 72. (ex 40. 1099.) Drago, Mongiello, Peretti, Grillo.

Al comma 22, sostituire le parole: di cui all'articolo 141, comma 1 *con le seguenti:* di cui all'articolo 144, comma 1.

44. 73. (ex 40. 1196) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni.

22-ter. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

22-quater. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci previsti degli enti locali ai sensi

del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

22-quinques. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, delle legge del 30 marzo 1998, n. 61 sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

22-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le disponibilità previste ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 61 del 1998 sono definitivamente ripartite nella misura del trentacinque per cento a favore della regione Umbria.

22-septies. Una quota delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, destinate al rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1, delle legge 208 del 30 giugno 1998, è riservata al sostegno dei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 1997 ed è ripartita secondo percentuali stabilite con apposita intesa tra le regioni interessate.

22-opties. All'articolo 138, comma 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388, la data « 31 dicembre 2003 » è sostituita con la data « 31 dicembre 2006 ».

22-novies. All'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 6 del 1998, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo:

Qualora l'intervento edilizio sia conseguente alla crisi sismica iniziata, nei territori di Marche e Umbria, il 26 settembre 1997, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2006.

44. 78. (ex 40. 1195) Sereni, Abbondanzieri, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le regioni Marche e Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

44. 181. (ex 40. 1198.) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto di interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di ripartizione degli immobili privati danneggiati.

44. 143 (ex 40. 7.) Zama.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. L'applicazione delle norme recate dall'articolo 138, comma 11 della

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è prorogata al 31 dicembre 2002.

44. 140. (ex 40. 498.) Zama.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente comma:

7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi

44. 74. (ex 40. 84.) Lion.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 75. (ex 40. 1101.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.

44. 76. (ex 40. 1108.) Drago, Mongiello, Peretti.

(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. I benefici previsti dal comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono estesi alle imprese e ai soggetti interessati dai fenomeni eruttivi dell'Etna dei mesi di luglio e agosto 2001.

Seguono compensazione del gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 77. (ex 40. 1113.) Drago, Mongiello, Peretti, Romano.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 10 gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 10 giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15

della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

44. 79. (ex 40. 1197) Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile.

44. 80. (ex * 40. 1199) Sereni, Giulietti, Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Calzolaio, Gasperoni, Duca, Mariani Paola, Agostini, Micheli, Stramaccioni, Bellillo, Monaco, Giacchetti, Lusetti, Lion, Pistone, Armando Cossutta.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Per soccorrere le popolazioni e gli enti istituzionali che hanno sofferto danni in conseguenza del terremoto del 26 novembre 2001 che ha colpito tutta la provincia di Arezzo, con epicentro nella Val Tiberina toscana e particolarmente nei comuni di Sansepolero, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Badia Tedalda e Sestino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per l'anno 2002. Il Ministro dell'In-

terno è autorizzato, con proprio decreto, a disciplinare le modalità dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 81. (ex 40. 370) Fanfani.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Per soccorrere le popolazioni e gli enti istituzionali che hanno sofferto danni in conseguenza del terremoto del 26 novembre 2001 che, con epicentro nella Val Tiberina toscana, ha colpito la provincia di Arezzo e parte della provincia di Perugia con particolare riferimento ai comuni dell'Alta Valle del Tevere, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per l'anno 2002. Il Ministro dell'interno è autorizzato, con proprio decreto, a disciplinare le modalità dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

44. 82. (ex 40. 9). Agostini, Sereni, Giuliotti, Stramaccioni.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. Per il completamento degli interventi nelle zone terremotate del Belice, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge n. 67 del 1988, è autorizzata la spesa aggiuntiva di euro 25 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 10 milioni per il 2002, 10 milioni per il 2003 e 5 milioni per il 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 83 (ex 40. 340) Cusumano.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. È prorogata all'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del

Ministero dell'Interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge n. 226 del 1999, per un importo pari a 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

44. 84. (ex 40. 407) Luongo, Lettieri, Molinari, Boccia, Potenza, Adduce.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. È prorogata all'anno 2002, in favore dei Comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'Interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge n. 226 del 1999, per un importo pari a 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

44. 85. (ex 40. 308). Luongo, Lettieri, Molinari, Boccia, Potenza, Adduce.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 4 del DL 12 ottobre 2000 n. 279 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ad uso di abitazione principale » sono soppresse;

b) al comma 3, dopo le parole: « proprietari di unità immobiliari », sono inserite le seguenti: « anche ad uso non abitativo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 86. (ex 40. 285) Morgando.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, in alternativa ai finanziamenti agevolati ottenuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, è concesso, a loro richiesta, un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 45 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo complessivo di lire 250.000 euro per ciascuna impresa. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

23-ter. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 375 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale s.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane s.p.a. - Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, delle risorse residue derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 35 del 1995 e dell'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni di entrata derivanti dal medesimo comma 5 dell'articolo 11.

44. 157. (ex 40. 0. 13.) Patria, Crosetto, Nicotra, Galvagno.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 365 convertito con modificazioni, nella

legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5, comma 1, le parole: « 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 2005 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 165. (ex 44. 40. 182.) Cè, Caparini, Pagliarini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive nelle aree a rischio di esondazione, il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

44. 156 (ex 40. 1339.) Patria, Casero, Tarantino, Blasi, Crosetto, Zorzato, Bovo, Angelino Alfano, Giudice, Gioacchino Alfano, Marras, Saro, Savo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dai comuni per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 6, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del Codice civile.

44. 149. (ex *40. 8.) Zama.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nelle località della Sicilia colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dall'1 gennaio 1986 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 27 gennaio 1968, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto con ordinanza del sindaco.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 184. (ex 40. 1129.) Drago, Mongiello, Peretti, Grillo, Lucchese, Lumia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il 50 per cento delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come integrate dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dalla presente legge, sono assegnate alla regione Piemonte e destinate alle opere pubbliche di messa in sicurezza connesse agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000 e novembre 1994.

44. 148 (ex 40. 206.) Guido Rossi, Patria, Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive mo-

dificazioni, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e *7-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000

2003: — 250.000

2004: — 250.000

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter *sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente.*

44. 147 (ex 40. 0. 14.) Patria, Crosetto, Galvagno, Nicotra.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.**44. 87.** (ex 40. 448). Nesi, Pistone.*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

***44. 88.** (40. 1235.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

***44. 89.** (ex 40. 102). Cima, Lion.*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di esondazione di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive mo-

dificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2002.

***44. 90.** (ex 40. 271). Buemi, Intini, Villetti.*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

23-bis. Per le finalità di cui all'articolo 139, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri di ripartizione dei contributi tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni::

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

44. 146 (ex 40. 118.) Ballaman*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

« 23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 20 del presente articolo, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la pro-

pria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente: all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 144 (ex 40. 121.) Guido Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Cè, Galli, Sergio Rossi, Cè, Galli, Caparini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per la prosecuzione e al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, è assegnato ai comuni colpiti, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982, un contributo straordinario per l'anno 2002 nella misura di 20,658 milioni di euro, secondo le modalità di cui all'Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 933 del 25 marzo 1987.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.658.

44. 91. (ex 40. 1105.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Il 50 per cento delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come integrate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla presente legge, sono assegnate alla regione Piemonte e destinate alle opere pubbliche di messa in sicurezza connesse agli eventi alluvionali verificatesi nei mesi di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000.

23-ter. Per il realizzazione delle opere di cui al comma 23-bis è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002 a titolo di copertura degli oneri per interessi relativi a prefinanziamento da contrarsi dalla Regione stessa. A tale fine la Regione presenta, entro il 30° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della Protezione civile, la cui ordinanza di assegnazione viene emessa nei successivi trenta giorni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare la seguente variazione:

2002: — 25.000;

44. 155. (ex 40. 437.) Patria, Crosetto, Casero, Leo, Savo, Saro, Marras, Gioacchino Alfano, Rosso, Tarantino, Blasi, Zorzato, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono sostituiti dai seguenti:

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte e Lombardia, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento

per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4. Le risorse destinate a tale finalità sono incrementate di 5 milioni di euro.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte e Lombardia, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le risorse destinate a tale finalità sono incrementate di 5 milioni di euro. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

44. 92. (ex 40. 412). Capitelli, Raffaldini, Quartini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102 « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 », le parole « di cui all'articolo 11 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di attuazione della legge e fino al 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 128. (ex * 40. 120. e * 40. 137.) Sergio Rossi, Parolo, Pagliarini, Cè, Galli, Rodeghiero, Guido Rossi, Caparini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

« *23-bis.* A valere sugli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102 »Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone della provincia di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpita dalle eccezionalità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987« possono essere concessi i finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

44. 140. (ex 40. 119.) Sergio Rossi, Pagliarini, Cè, Galli, Guido Rossi, Caparini, Parolo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 così come convertito in legge 11 dicembre 2000 n. 365 avente ad oggetto « Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali » (Gazzetta Ufficiale 288 dell'11 dicembre 2000) è inserito il comma 4-*bis*: « Ai soggetti proprietari, o titolari di diritti reali, quali terreni e fabbricati di uso residenziale, produttivo, agricolo, artigianale o altro, danneggiati dagli eventi alluvionali in Piemonte nella prima decade del mese di novembre 1994 che risultano ubicati in area golenale nonché interclusi a seguito della ricostruzione e dell'adeguamento degli argini dei fiumi interessati dagli eventi stessi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al

valore pieno degli immobili stessi soggetti a rilocalizzazione o delocalizzazione con conseguente perdita di ogni diritto sugli stessi e con il preciso obbligo che gli immobili siano definitivamente sgomberati da persone e da cose. Allorché gli immobili siano oggetto di demolizione, in quanto non acquisibili al patrimonio del comune interessato poiché non destinabili ad usi idraulici e/o ad usi pubblici compatibili con la localizzazione golenale dei medesimi e allorché la demolizione stessa risulti essenziale a misure di salvaguardia idrogeologica, è assegnato al comune interessato un contributo pari alle spese di demolizione che lo stesso ente deve sostenere. Il terreno di risulta viene altresì acquisito al patrimonio indisponibile del comune senza oneri.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 93. (ex 40. 1098.) Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Le risorse finanziarie trasferite alle regioni in attuazione del D.P.C.M. 14 dicembre 2000 e relative alle spese pluriennali derivanti dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere destinate dalle regioni interessate ad interventi per la difesa del suolo.

44. 94. (ex 40. 117.) Guido Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Cè, Dario Galli, Caparini.

Sostituire il comma 24, con il seguente:

24-bis. La regolarizzazione e definizione della posizione con gli Uffici delle Agenzie delle Entrate dei soggetti che non

hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 è ammessa, anche per quelle riscosse negli antecedenti al 1993, con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, primo comma della Legge 21 novembre 2000 n. 342, in unica soluzione, entro 90 giorni oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

44. 95. (ex 40. 1207) Benvenuto, Nicola Rossi.

Sostituire il comma 26 con il seguente:

« 26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, a partire dal 1° gennaio 2002, per il triennio 2002-2004, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

44. 96. (ex 40. 393) Burlando, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 26 sostituire le parole: 43 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo

44. 97 (ex 40. 395). Burlando, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Azzolini, Cozzi.

Al comma 26, sostituire le parole: 43 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

44. 97-bis. (ex 40. 349). Banti, Acquarone, Bottino.

Al comma 26, dopo le parole: attività di cabotaggio aggiungere le seguenti: per acque interne.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 98. (ex 40. 297) Lusetti.

Al comma 26 sopprimere le parole da: ad esclusione fino a: di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 99. (ex 40. 394) Burlando, Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

Al comma 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I medesimi benefici sono estesi alle imprese che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano in tutto o in parte le vie navigabili fluviali o lacuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

44. 450. (ex 40 .233) Parolo, Gibelli, Paggiarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Al fine della salvaguardia e della competitività e dei livelli occupazionali delle imprese armatrici italiane, all'articolo 100, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante « Misure in materia fiscale », dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introdurre in favore delle imprese armatrici un sistema di tassazione forfettaria basato sul tonnellaggio di ogni nave;

26-ter. Per gli oneri derivanti dal comma precedente è previsto, per gli anni 2002, 2003 e 2004 uno stanziamento complessivo pari a 38 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.600;

2003: — 12.600;

2004: — 12.600.

44. 103. (ex 40. 1186.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e per la realizzazione delle autostrade del mare sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 54.000.000 euro per l'anno 2003, di 54.000.000 euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra l'Ulivo

44. 100. (ex 40. 384) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.